



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 18/11/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 23/11/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.691,95, a titolo di commissioni di attivazione, commissioni di gestione e costi di intermediazione, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 49,55);
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate nel reclamo in € 300,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo (€ 49,55), sulla base dei "criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS"; in merito alla legittimità del criterio IAS 39 richiama sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento, accettando la ripartizione della "quota oneri" riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;

- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento d'incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la non rimborsabilità delle spese per l'assistenza difensiva, atteso che si è in presenza di una lite a carattere seriale, la quale non appare "*particolarmente complessa*".

Pertanto, chiede al Collegio di rigettare il ricorso; in subordine, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente (€ 17,96); in via ulteriormente gradata, di decurtare dall'importo dovuto quanto già rimborsato al ricorrente a titolo di commissioni ed oneri assicurativi (€ 49,55).

In sede di repliche, pervenute in data 26/11/2019, il ricorrente evidenzia che le commissioni di attivazione sono una "*duplicazione*" delle spese di attivazione e presentano una descrizione generica e poco dettagliata, per cui possono "*confondere*" il consumatore. In riferimento ai costi di intermediazione, evidenzia che: non vi è prova dell'effettivo pagamento all'intermediario; non è prevista una chiara ripartizione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*; essendo una voce di costo riferibile al contratto, deve essere rimborsata per la parte non goduta (cita, *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 22834/2018).

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che vada riconosciuta natura *recurring* alle commissioni di gestione pratica in quanto volte a remunerare cumulativamente attività relative tanto alla fase preliminare della concessione del prestito quanto quelle inerenti la sua fase esecutiva come risulta dalla descrittiva in contratto. Esse vanno rimborsate secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento che nella specie è stato considerato parte integrante del contratto (art. 3, lett. d). La somma spettante al ricorrente è stata tuttavia rimborsata in sede di conteggio estintivo e quindi la domanda di restituzione non può essere accolta.

Quanto alle commissioni di attivazione e ai costi di intermediazione si riconosce ad esse natura *up-front* in quanto trattasi di voci remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento tenuto conto di quanto ricordato in premessa, come da tabella che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,10%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	60,00%
in proporzione alla quota interessi	38,57%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 238,50	€ 143,10 ○	€ 91,98 ●	○	€ 91,98	
○	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 120,00	€ 72,00 ○	€ 46,28 ○	●	€ 49,55	
○	costi intermediazione (<i>up front</i>)	€ 2.544,00	€ 1.526,40 ○	€ 981,12 ●	○	€ 981,12	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0,00	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0,00	
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00	
						€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.073,10
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 1.073,10 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.073,10, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI